

RIFORMA DIRITTO SOCIETARIO

Dal 1 Gennaio 2004 è in vigore il nuovo diritto societario.

Cosa cambia?

PRINCIPALI OBIETTIVI DELLA RIFORMA

- riconfermare e rafforzare i doveri degli Amministratori e dei Sindaci
- garantire maggiore tutela ai risparmiatori, ai soci e agli investitori
- garantire maggiore trasparenza e “pubblicità” delle informazioni societarie
- creare nuovi modelli di amministrazione e controllo
- introdurre una nuova disciplina per i gruppi
- facilitare il finanziamento delle imprese attraverso strumenti diversi dal credito bancario
- introdurre una nuova regolamentazione per le cooperative

DOVERI DEGLI AMMINISTRATORI E DEI SINDACI

- richiamo esplicito alla “**diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze**” e non piu’ generico alla diligenza del mandatario
- rafforzamento della responsabilità dei sindaci che non si limitano ad accertare la correttezza legale dell’informazione societaria ma garantiscono un controllo piu’ competente sull’adeguatezza della gestione
- introduzione della figura del **revisore contabile** (obbligatorio per le Spa quotate o che redigono il consolidato e per le Srl di dimensioni significative). I revisori sono responsabili verso la società, i soci e i terzi per i danni derivanti dall’inadempimento dei doveri inerenti al controllo contabile.

TUTELA DEI SOCI E DEGLI INVESTITORI

- nelle Srl e nelle Spa il **socio** puo' esperire direttamente (senza convocazione dell'assemblea) l'azione sociale di responsabilità per danni subiti dalla società, a condizione - solo per le Spa - che rappresenti:
 - * nelle *quotate* almeno il 5% del c.s. oppure una misura inferiore stabilita dallo statuto
 - * nelle *non quotate* almeno il 20% del c.s.
- gli Amministratori sono tenuti a convocare l'assemblea quando vi sia la richiesta di soci che rappresentino almeno il 10% del c.s. o la misura minore prevista dallo statuto
- il socio ha ora il potere in **ogni momento** di esaminare non solo i libri sociali e tutta la documentazione esistente in società ma anche tutti i libri contabili sia di rilievo civilistico che tributario che giuslavoristico

TRASPARENZA E PUBBLICITÀ DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE

Conferma e potenziamento del ruolo e della funzione di “pubblicità” del Registro Imprese:

- * diventa operativo il nuovo sistema di “pubblicità” legale sui gruppi societari con costituzione di un’apposita sezione del Registro Imprese
- * l’omesso adempimento pubblicitario comporta rilevanti conseguenze sul piano risarcitorio in quanto è previsto che gli Amministratori che non procedano all’iscrizione sono responsabili dei danni che la mancata conoscenza dei fatti arreca ai soci e ai terzi

NUOVI MODELLI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Accanto al modello **TRADIZIONALE** vengono inseriti per le Società per Azioni i seguenti nuovi modelli:

- **DUALISTICO**: gestione affidata ad un *Consiglio di Gestione*, controllo amministrativo affidato ad un *Consiglio di Sorveglianza*, controllo contabile affidato ad un *Revisore o Società di Revisione*
- **MONISTICO**: gestione affidata ad un *Consiglio di Amministrazione*, controllo amministrativo affidato ad un *Comitato per il Controllo sulla Gestione* nominato e costituito all'interno del CdA stesso, controllo contabile affidato ad un *Revisore o Società di Revisione*

DISCIPLINA DEI GRUPPI

- viene fissato il concetto di *attività di direzione e coordinamento di società* che viene esercitata da:
 - * società o enti tenuti al consolidamento dei bilanci
 - * società che esercitano il controllo detenendo la maggioranza dei voti esercitabili o in base a particolari vincoli contrattuali
 - * chi esercita direzione e coordinamento sulla base di un contratto con le società medesime o di clausole statutarie
- la Capogruppo è tenuta a seguire i *principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale* che giustificano il superamento dell'interesse della singola società controllata nell'ottica dell'interesse superiore del gruppo
- nei bilanci delle società **controllate** le decisioni prese dalle stesse sotto l'influenza della capogruppo devono essere motivate e indicate nella Relazione sulla Gestione che gli Amministratori devono obbligatoriamente preparare.

FINANZIAMENTO DELLE IMPRESE

Le società potranno scegliere strumenti di finanziamento diversi del credito bancario:

- possibilità di emettere azioni con diritti patrimoniali e di voto diversificati
- possibilità per le SRL di emettere obbligazioni
- snellimento delle procedure
- possibilità di destinare patrimoni e/o emettere strumenti finanziari per uno specifico affare con obbligo di contabilità separata

NUOVA REGOLAMENTAZIONE PER LE COOPERATIVE

Le cooperative vengono suddivise in due categorie:

- a mutualità prevalente
- a mutualità non prevalente

La qualifica di cooperativa a mutualità prevalente è determinata in ragione del tipo di scambio mutualistico con i soci riscontrabile attraverso parametri prefissati.

Le cooperative dovranno adeguare i loro statuti entro il 31/12/2004; le cooperative a mutualità non prevalente potranno decidere di trasformarsi in società di capitali o di persone.

Solo le cooperative a mutualità prevalente conserveranno le agevolazioni fiscali.

Le società cooperative potranno adottare tutti i sistemi di amministrazione previsti per le società per azioni.

IL RISCHIO AUMENTA

- **Azione sociale di responsabilità**

L'azione sociale di responsabilità esercitabile dai soci di minoranza e l'accesso in qualsiasi momento a tutta la documentazione societaria espone gli amministratori a maggiori contestazioni e potrebbe aumentare la litigiosità tra management e soci

- **Regolamentazione dei gruppi**

La nuova disciplina dei gruppi che prevede la possibilità di sacrificare gli interessi della controllata nell'ottica di maggiori vantaggi per il gruppo e la mancanza di una definizione normativa dei principi di corretta gestione di fatto potrebbe aumentare l'attrito tra la capogruppo e le controllate con conseguente maggiore litigiosità tra i soci di queste ultime e il management della holding

- **Il controllo contabile**

L'introduzione della figura del revisore contabile o di altri organi amministrativi e di controllo amplia il novero degli assicurati

- **Finanziamenti e Investitori**

Con le nuove opportunità di finanziamento si abbandona il tradizionale meccanismo di proporzionalità tra capitale e rappresentanza azionaria e si amplia il numero dei potenziali investitori e creditori sociali, con conseguente aumento della responsabilità del management nei loro confronti

- **Finanziamenti per singoli affari**

La possibilità di legare un finanziamento ad un singolo affare aumenta il rischio che i finanziatori accusino il management di comportamenti opportunistici

.....E IL TESTO “CHUBBENTERPRISE” CAMBIA

Il testo Chubbenterprise è stato modificato per recepire i cambiamenti normativi introdotti dalla riforma:

- per aggiornare il testo con i nuovi articoli del codice civile e per renderlo al contempo adattabile a qualsiasi ordinamento giuridico, abbiamo sostituito i riferimenti specifici agli articoli del codice civile con la dicitura “ai sensi della legge italiana o di ogni altra legge equivalente”.
- per ampliare il novero degli assicurati ne abbiamo modificato la definizione prevedendo esplicitamente i nuovi organi: la definizione comprende ora anche il Consiglio di Sorveglianza, il Consiglio di Gestione, il Comitato per il Controllo sulla Gestione e il Revisore Contabile.